

Da "sindacatodeimilitari" <sindacatodeimilitari@pec.sindacatodeimilitari.org>

A "Ministro Salute" <gab@postacert.sanita.it>, "dgprev@postacert.sanita.it" <dgprev@postacert.sanita.it>,
"udc@postacert.difesa.it" <udc@postacert.difesa.it>

Data lunedì 17 giugno 2019 - 01:09

Esercizio della funzione di medico competente nell'ambito delle Forze armate - Richiesta di verifica dei titoli e requisiti previsti dall'art. 38 comma 1, lett. d-bis del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81



SINDACATO DEI MILITARI

Al Ministro della salute, On. Giulia Grillo (gab@postacert.sanita.it)

Al Direttore generale della Direzione generale della prevenzione sanitaria - Ministero della Salute - dott. Claudio D'Amariola (dgprev@postacert.sanita.it)

Al Ministro della difesa, dr.ssa Elisabetta Trenta (udc@postacert.difesa.it)

Oggetto: Esercizio delle funzioni di medico competente nell'ambito delle Forze armate - Richiesta di verifica dei titoli e requisiti previsti dall'art. 38 comma 1, lett. d-bis del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Alla scrivente Organizzazione sindacale sono recentemente pervenute alcune segnalazioni riguardanti l'esercizio delle funzioni di "medico competente" da parte di ufficiali medici delle forze armate che non sarebbero in possesso dei titoli e dei requisiti previsti dall'articolo 38, comma 1, lettera d-bis, del D.Lgs. n. 81/2008.

Ad avviso di questa Organizzazione sindacale il "medico competente" è una figura sanitaria di primaria importanza nell'ambito delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare che, necessariamente, deve essere "in possesso dei titoli e dei requisiti previsti dalla legge per poter effettuare la sorveglianza sanitaria e per collaborare, a tutela dello stato di salute e della sicurezza dei lavoratori, alla valutazione dei rischi nei luoghi di lavoro". Occorre quindi ricordare alle SS.LL., per quanto qui interessa, che:

- il decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66, recante Codice dell'ordinamento militare, all'art. 208, comma 2, ha stabilito espressamente che "l'attività sanitaria è consentita al personale in possesso dei titoli per l'esercizio delle professioni sanitarie e alle figure di supporto sanitario, riconosciute dal Ministero della salute...";

- il decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, all'art. 38 al comma 1, lettera d-bis stabilisce, tra i titoli ed i requisiti per svolgere le funzioni di medico competente, con esclusivo riferimento al ruolo dei sanitari delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di finanza, è necessario lo "svolgimento di attività di medico nel settore del lavoro per almeno quattro anni.". Il successivo comma 4 stabilisce che "I medici in possesso dei titoli e dei requisiti di

cui al presente articolo sono iscritti nell'elenco dei medici competenti istituito presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali". Infatti, con riferimento a quest'ultimo comma, il Decreto 4 marzo 2009 - Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali -, recante "Istituzione dell'elenco nazionale dei medici competenti in materia di tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro", ha disposto, all'articolo 1, che "1. L'elenco dei medici competenti di cui all'art. 38, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 è tenuto presso l'Ufficio II della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, che ne cura anche l'aggiornamento. 2. Nell'elenco di cui al comma 1 sono iscritti tutti i medici che svolgono l'attività di medico competente in possesso dei titoli e dei requisiti previsti dall'art. 38, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.";

- il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, recante "Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare", all'art. 257, comma 3, ha disposto che "presso lo Stato maggiore della difesa è istituito un apposito registro dei medici competenti dell'Amministrazione della difesa ... La stessa Direzione generale provvede, inoltre, alle incombenze di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008".

Alla luce di quanto precede e delle segnalazioni pervenute la scrivente O.S., al fine di assicurare la piena tutela dei propri iscritti e più in generale la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro del personale militare - sul quale indubbiamente ricadono gli effetti delle scelte operate dagli ufficiali medici che esercitano le funzioni di medico competente -, chiede alle SS.LL. di verificare la corretta applicazione delle norme sopra ricordate nell'ambito dell'Amministrazione militare e adottare, con la massima urgenza consentita, ogni conseguente provvedimento si dovesse rendere necessario, ovvero, ove occorra, sospendere dall'esercizio delle funzioni di "medico competente" tutti coloro che, all'esito della richiesta verifica, non dovessero risultare in regola con i titoli e i requisiti previsti dalle disposizioni in parola.

Certo di un cortese e sollecito riscontro, in attesa di conoscere gli esiti di quanto chiesto, porgo i più cordiali saluti.

Cerveteri, 17 giugno 2019

f.to Luca Marco Comellini
(Segretario Generale)

Sindacato dei Militari - per la tutela dei diritti dei Cittadini in divisa
Via Passo di Palo, 27 - 00052 - Cerveteri (RM)
sindacatodeimilitari@pec.sindacatodeimilitari.org
www.sindacatodeimilitari.org